

UFFICIO STUDI SAP – ANALISI DEL D.L. 25 giugno 2008, N. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

Com'è noto, sulla G.U. n. 147 del 25.6.2008 – suppl. ord. n. 152 – è stato pubblicato il d.l. n. 112/2008. L'intento del decreto è chiaro: tagliare la spesa pubblica, contenerne i costi e arginare il fenomeno dei c.d. "fannulloni".

Noi affronteremo l'analisi del decreto nelle parti di nostro interesse, vale a dire le disposizioni che riguardano il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Le parti in grassetto contengono i commenti.

Art. 66 Turn over

Questo articolo pone delle forti limitazioni in materia di assunzioni e stabilizzazione del personale, le quali sono rideterminate in base al fabbisogno risultante dalla programmazione triennale redatto dalle stesse amministrazioni entro il 31 dicembre 2008, alle quali la disposizione in esame raccomanda l'adozione di misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni.

Nello specifico, la nostra amministrazione potrà procedere, per il 2009, ad assunzioni di personale nel limite del 10% delle unità cessate nell'anno precedente e, allo stesso modo, alla stabilizzazione del personale, per il 2009, nel limite del 10% delle unità cessate nell'anno precedente.

Solo i corpi di polizia, poi, possono procedere per l'anno 2008, (comma 6) ad ulteriori assunzioni per una spesa annua lorda pari a 75 mln di euro a regime. A tal fine è istituito un fondo pari a 25 mln per il 2008 e a 75 mln a decorrere dal 2009.

Questo articolo continua ponendo una serie di pesanti limiti alle assunzioni nelle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, con evidenti ripercussioni sulle posizioni, già di per sé precarie, dei VFP.

Art. 67 Contrattazione integrativa

Questo articolo prevede la riduzione del 10% delle risorse destinate per l'anno 2007 agli istituti retributivi della contrattazione integrativa (es. fondo per l'efficienza), nonché la disapplicazione, per l'anno 2009, di tutte le disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore di fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali (comma 2). A decorrere dall'anno 2010, viene prevista una riduzione del 20% degli stessi fondi. E' previsto un fondo di assistenza per i soli finanziari pari a 20 mln. di euro (comma 1). **Insomma, il taglio c'è stato e si farà sentire..**

Art. 69 Progressione triennale

Il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del d. lgs. 165/2001 **non contrattualizzato**, inclusa la dirigenza delle Forze di polizia e delle Forze armate, gode di una progressione economica dello stipendio secondo automatismi biennali. **Con questa norma, invece, gli aumenti periodici saranno triennali, con la conseguenza che la progressione economica sarà spalmata su tre anni, anziché due. Ciò, considerata**

l'invarianza dei valori di crescita, corrisponde ad un evidente danno economico per il personale dirigente.

Art. 70 Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio

A decorrere dal 1° gennaio 2009, i dipendenti per i quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al DPR 834/1981, hanno diritto solo all'equo indennizzo. Ogni ulteriore trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie è escluso.

Sono abrogate, "conseguentemente", le norme che prevedevano benefici per il personale civile e militare mutilato o invalido di guerra, estesi, poi, anche al personale invalido per servizio (comma 2). **Questa norma non dovrebbe incidere sulla pensione privilegiata che, pertanto, non viene toccata (così pare dal tenore letterale della norma, in particolare dall'utilizzo dell'avverbio "conseguentemente"), bensì sugli scatti economici di cui beneficia il personale a cui sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio.**

Art. 71 Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle PP.AA.

Qui è da chiarirsi se il personale del Comparto Sicurezza e Difesa, il cui sistema contrattuale non è stato delegificato, a differenza del restante P.I., sia compreso o meno nelle PP.AA. di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001. Se la risposta è no questo articolo non si applica al Comparto Sicurezza e Difesa (noi lo auspichiamo!)

Questa norma prevede che per i primi 10 giorni di assenza per malattia è corrisposto solo il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità a carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento economico accessorio. **Accogliendo un'interpretazione estensiva di questa norma (quindi se si ritiene applicabile anche al Comparto Sicurezza e Difesa) considerato che la retribuzione del personale degli indicati Comparti è costituito per oltre il 60% da specifiche indennità, è evidente che la riduzione andrà ad incidere in maniera pesante sullo stipendio.**

Inoltre, in caso di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento per malattia nell'anno solare (indipendentemente dalla durata di questi eventi) l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica **(resta da comprendere cosa si intende per struttura sanitaria pubblica).**

Le fasce di reperibilità, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono estese dalle 8⁰⁰ alle 13⁰⁰ e dalle 14⁰⁰ alle 20⁰⁰ di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

Le assenze dal servizio per malattia, anche se dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, non sono equiparate al servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa (es. produttività collettiva). Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Ciò significa che, differentemente da quanto previsto dal Fondo unico per l'efficienza per i servizi istituzionali della Polizia di Stato (art. 5), non si

configurerebbero come giorni di effettiva presenza i riposi compensativi, le assenze per infermità occorse in servizio per fatti verificatisi nell'arco dell'anno solare, i permessi sindacali compresi quelli autorizzati in forma cumulativa e i distacchi.

Peraltro, il 6° ed ultimo comma di questo articolo tiene a precisare che le norme in esso contenute non sono derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Art. 72 *Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo.*

Viene introdotta la posizione dell' "esonero". E' una posizione ibrida, nel senso che non si è né in servizio né in pensione, e dà diritto al 50% dello stipendio, innalzabile fino al 70% se durante questo periodo si presta servizio di volontariato.

Possono chiedere l'esonero i dipendenti pubblici nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio (comma 4).

E' riconosciuta la facoltà all'Amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro, con preavviso di sei mesi, nei confronti del personale dipendente che ha compiuto l'anzianità massima contributiva di 40 anni, indipendentemente dal limite d'età. **Per il personale dei Comparti Sicurezza e Difesa, gli specifici criteri e le modalità applicative di questa disposizione sono definiti con DPCM, su proposta del Ministro per la P.A. e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'Interno e delle Difesa.**

Viene da chiedersi perché il Governo si è reso conto della Specificità della nostra Professione, differenziandolo rispetto al restante pubblico impiego solo – e si sottolinea solo – in questo ambito !

In ultima analisi, rimane da capire se l'attuale Governo sia intenzionato a dilatare la durata del contratto parte economica, portandola dall'attuale biennio ad un triennio. Ciò significa che le risorse che attualmente vengono utilizzate in due anni, verrebbero spalmate in tre anni, con riduzione di un terzo dei fondi utilizzabili !

Nel malaugurato caso che fosse così, questa disposizione dovrebbe essere applicabile a noi Forze di polizia ad ordinamento civile e militare a partire dal 2010, in quanto il Ministro Brunetta ha dichiarato, in occasione dell'incontro per il DPEF e la manovra economica e finanziaria per il 2009 tenutosi a Palazzo Chigi, che le trattative di rinnovo del nostro contratto parte economica biennio 2008-2009 sarebbero state aperte – mediante formale convocazione alle OO.SS. – in questo mese di luglio.